



Prefettura di Parma
Ufficio Territoriale del Governo

N. 261/2006/2^A Area - Elettorale

Parma, 30 marzo 2006

Ai Signori Sindaci Comuni della
provincia

LORO SEDI

Al Signor Commissario Straordinario
del Comune di

SALSOMAGGIORE TERME

Ai Signor Segretari comunali della
provincia

LORO SEDI

Tramite fax

OGGETTO: Elezioni politiche di domenica 9 e lunedì 10 aprile 2006:
Voto dei cittadini dipendenti di amministrazioni dello stato temporaneamente all'estero
per motivi di servizio o missioni internazionali . Voto di elettori residenti all'estero.

Per opportuna conoscenza e norma, si trascrive di seguito la circolare del
Ministero dell'Interno – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali - n. 54/2006 in data 28
marzo 2006 relativa all'oggetto:

“”””” Sono pervenuti a questo Ministero alcuni quesiti sull'applicabilità, ai cittadini
italiani temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali - di
cui all'art. 3-sexies del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22 - della procedura di ammissione
consolare al voto prevista dall'art. 17 del d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104.

Al riguardo, si esprime l'avviso che la suddetta procedura di ammissione sia
applicabile agli elettori in questione sulla base dell'espresso richiamo contenuto nel
medesimo art. 3-sexies, comma 7.

Pertanto, gli elettori temporaneamente all'estero di cui al citato art. 3-sexies che
– pur non avendo optato per il voto in Italia - siano stati erroneamente omessi dal
relativo elenco degli aventi diritto al voto per corrispondenza, possono presentare al
competente ufficio consolare apposita istanza di ammissione al voto, allegando alla
medesima una dichiarazione dell'Amministrazione di appartenenza che attesti la
sussistenza dei requisiti richiesti dallo stesso art. 3-sexies, comma 1, del decreto-legge
n. 1/2006, dando atto, nel contempo, che i dati relativi al cittadino interessato non sono
stati comunicati tempestivamente, ai sensi del successivo comma 5 del citato art. 3-
sexies, per mero disguido o errore materiale.

Tale ammissione consolare al voto, in linea con quanto previsto per gli elettori residenti all'estero, sarà subordinata alla previa acquisizione della certificazione rilasciata – come di consueto entro 24 ore e per telefax o in via telematica - dal comune di iscrizione nelle liste elettorali, da cui risulti la mancanza di cause ostative al godimento dell'elettorato attivo.

I nominativi dei suddetti elettori ammessi al voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero verranno trasmessi dai sindaci ai presidenti degli uffici elettorali di sezione, affinché questi ultimi ne prendano nota sulla lista elettorale sezionale, apponendovi la dicitura "Vota all'estero".

Analogamente ai casi sopraindicati - ove gli elettori della circoscrizione Estero abbiano optato tempestivamente (entro il 23 febbraio 2006) per l'esercizio del diritto di voto in Italia e le relative comunicazioni non siano, anche questa volta per mero disguido o errore materiale, pervenute al comune di ultima residenza in Italia – gli stessi cittadini potranno, a domanda, essere ammessi al voto nella circoscrizione del territorio nazionale nella quale è ricompreso il proprio comune d'iscrizione nelle liste elettorali, mediante apposita attestazione del sindaco competente, ai sensi dell'art. 32-bis del Testo Unico in materia di elettorato attivo, approvato con d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223.

Tale ammissione sarà, ovviamente, subordinata all'accertamento del mancato invio, da parte dell'ufficio consolare competente, del plico contenente il materiale per l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza.

Viceversa, gli elettori residenti all'estero in stato con intesa, che non abbiano esercitato tempestivamente l'opzione per il voto in Italia, fanno parte del corpo elettorale della circoscrizione Estero, ove, come è noto, l'esercizio dell'elettorato attivo si effettua esclusivamente per corrispondenza.

Pertanto, se i suddetti elettori non optanti si presentano al comune di iscrizione nelle liste elettorali chiedendo di essere ammessi al voto in Italia, tale richiesta non potrà essere accolta: ciò al fine di evitare rischi di doppio voto, essendo già stato inviato ad essi il plico con le schede elettorali della circoscrizione Estero.”””””